

# PERMESSI DI SOGGIORNO E LAVORO <sup>1</sup>

## QUESTIONI GENERALI

I titoli di soggiorno che **consentono lo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia** sono molteplici e precisamente si tratta di quelli rilasciati per:

1. lavoro subordinato
2. lavoro stagionale
3. lavoro stagionale pluriennale
4. casi particolari d'ingresso per lavoro ex art. 27 TU Immigrazione
5. attività sportiva
6. lavoro artistico
7. ricerca scientifica
8. vacanze lavoro
9. attesa occupazione
10. lavoro autonomo
11. motivi familiari
12. assistenza minori
13. integrazione di minore
14. affidamento o tutela
15. motivi umanitari
16. protezione sociale
17. asilo politico o protezione internazionale
18. richiesta asilo o protezione internazionale
19. apolidia
20. protezione sussidiaria
21. studio, tirocinio e formazione professionale
22. permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
23. carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
24. carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell'Unione.

Vi sono poi, **permessi di soggiorno che non consentono** allo straniero extracomunitario di svolgere in Italia attività lavorative:

- cure mediche
- turismo
- motivi religiosi
- minore età
- affari
- giustizia .

Va però precisato che:

a) per **alcuni dei permessi rilasciati a titolo diverso dal lavoro** è consentito anche lo svolgimento di attività lavorativa (a certe condizioni e con determinate limitazioni) per altri è possibile o è richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro;

---

<sup>1</sup> Per eventuali approfondimenti mi permetto di rinviare a L. TRIA, *Stranieri extracomunitari e apolidi– La tutela dei diritti civili e politici*, Milano, Giuffrè, 2013.

b) per **alcuni tra i permessi che non consentono lo svolgimento di attività lavorativa**, né possono essere convertiti in permesso per motivi di lavoro è possibile, ai sensi dell'art. 9 del TU Immigrazione, allo straniero che ne è in possesso, da almeno cinque anni, chiedere fino a che il permesso è in corso di validità il **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**, sempre che il permesso posseduto non rientri tra i casi esclusi dal rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo espressamente contemplati dal medesimo art. 9 e sempre che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 9 in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti di polizia e di regolare presenza in Italia. Conseguentemente, tra quelli su elencati, l'unico permesso che sicuramente può beneficiare di tale opportunità è quello rilasciato **per motivi religiosi** (come è confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno 24 maggio 2005, n. 400/C/2005/IV/607/P/5.2).

In linea generale, dal TU Immigrazione e dal relativo regolamento, si desume che, con riguardo ai migranti non "forzati", i permessi di soggiorno maggiormente "**favoriti**" sono il permesso di soggiorno rilasciato **per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari**, che sono anche quelli più richiesti.

Tali permessi, infatti, possono essere utilizzati anche per le altre attività consentite allo straniero, **anche senza conversione o rettifica del documento**, per il rispettivo periodo di validità e possono anche essere **convertiti in permesso di soggiorno per residenza elettiva**, previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c - *quater*, del d.P.R. n. 394 del 1999 in favore degli stranieri titolari di una pensione percepita in Italia.

In particolare, in base all'art. 14 del d.P.R. n. 394 del 1999:

— il **permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale** consente l'esercizio di lavoro autonomo, "previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative". Inoltre, nel caso in cui sia necessario il suddetto titolo autorizzatorio o abilitativo, l'ufficio della pubblica Amministrazione che lo rilascia comunica alla Questura — per le annotazioni di competenza — i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento;

— il **permesso di soggiorno per lavoro autonomo** "consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico oppure, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro". In tale ultimo caso, la Direzione provinciale del lavoro comunica alla Questura — per le annotazioni di competenza — i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento;

— il permesso di soggiorno per **ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione del minore** nei confronti dei minori non accompagnati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del TU e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni rispettivamente indicate;

— quello rilasciato per **motivi di studio e formazione** "consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore";

— il **permesso di soggiorno per motivi di studio** può essere convertito — comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 (sulle “liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia”) — in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione (art. 6, comma 1, TU), salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia;

— la stessa disciplina sulle condizioni per la conversione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare **corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi** in Italia, però in tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto;

— il permesso di soggiorno **per lavoro stagionale** può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (se ne sussistono i requisiti), qualora il titolare abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo;

— il permesso di soggiorno **per volontariato** non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno;

— il permesso di soggiorno **per motivi di protezione sociale** (di cui all'art. 18, comma 5, del TU) può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso e, in tal caso, le **quote d'ingresso** definite per l'anno successivo alla data di rilascio, sono **decurtate** in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

Analoga **decurtazione** è prevista sia in caso di conversione in permessi per motivi di lavoro dei permessi di soggiorno **per motivi di studio o formazione** rilasciati nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della loro maggiore età, sia in favore degli stranieri che hanno conseguito in Italia il **diploma di laurea o di laurea specialistica**, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

Quest'ultima disposizione si applica anche in favore dei titolari dei particolari **permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 27 del TU**, come eccezione rispetto alla regola secondo cui tali permessi non possono essere convertiti (art. 40, comma 23, d.P.R. n. 394 del 1999).

— Il permesso **per assistenza minore** rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni, rilasciato al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, TU (gravi problemi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-*bis* (sul contratto di soggiorno) **consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro**;

— salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il **permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al familiare straniero** regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro UE residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia, è **convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari**. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno

originariamente posseduto dal familiare, e se detto cittadino è un **rifugiato** si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

— in caso di **morte del familiare** in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di **separazione legale o di scioglimento del matrimonio** oppure per il **figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno**, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere **convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio**, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

In caso di conversione, con il rinnovo se non è stato fatto subito, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno che indica l'effettiva causale nuova e quindi, in particolare, la nuova attività lavorativa realmente svolta.

## IL CODICE FISCALE

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate risulta quanto segue.

Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

La generazione del codice fiscale, la produzione e l'invio della tessera rimangono a cura dell'Agenzia delle Entrate e nessun soggetto esterno, tranne la SOGEI - Società generale d'informatica Spa - è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale e tanto meno a stampare la relativa tessera.

**Neonati:** il codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.

**Stranieri:** l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli Sportelli unici per l'immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi sportelli attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale. Le Questure, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Peraltro, **gli stranieri che fanno ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato, già possiedono il codice fiscale** poiché viene loro rilasciato, insieme con il visto (ove richiesto), dalle Rappresentanze diplomatico o consolari italiane all'estero.

**Residenti all'estero:** i cittadini residenti all'estero, che hanno necessità del codice fiscale, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.

Il cittadino sprovvisto – ma in possesso dei suddetti requisiti – del codice fiscale può richiederlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta di attribuzione vanno indicate correttamente le generalità anagrafiche e il domicilio fiscale, presso il quale verrà recapitata la tessera con l'indicazione del codice fiscale attribuito.

Insieme alla richiesta, il **cittadino italiano o appartenente a uno Stato dell'Unione europea** deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i **minori**, la richiesta viene presentata dal genitore che esibisce il proprio documento d'identità.

Il **cittadino proveniente da un Paese extra UE** esibisce, in alternativa:

- il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane
- l'attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato)
- il permesso di soggiorno valido
- la carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza.

Il **codice fiscale è necessario per:**

- iscriversi al Servizio sanitario nazionale;
- ottenere la carta d'identità;
- essere assunti come lavoratori dipendenti;
- iniziare attività lavorativa autonoma;
- aprire un conto corrente bancario;
- effettuare dichiarazione dei redditi;
- effettuare dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- compiere denunce contributive all'INPS ;
- ottenere certificati rilasciati a contribuenti soggetti a ritenuta fiscale;
- eseguire comunicazioni allo schedario dei titoli azionari;
- produrre fatture IVA e ricevute fiscali;
- produrre bolle di accompagnamento;
- emettere dichiarazioni IVA e INVIM ;
- registrare atti;
- eseguire successioni e donazioni;
- richiedere volture catastali, note di trascrizione e iscrizione nei registri immobiliari;
- richiedere volture al pubblico registro automobilistico;
- emettere bollettini e distinte di versamento dell'esattoria;
- presentare domande per autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni a Camere di commercio e agli albi professionali.

### **Richiedenti asilo**

Di recente è stata predisposta dall'Agenzia dell'Entrate di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute una nuova procedura telematica per consentire ai richiedenti la protezione internazionale di avere un codice fiscale provvisorio.

Ciò è stato fatto al fine di dare piena attuazione ad alcune disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (**Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale**) ed, in particolare, per garantire l'iscrizione al Servizio sanitario nonché l'accesso al lavoro ai sensi degli artt. 21 e 22 d.lgs. n. 142 cit. al richiedente protezione internazionale che sia in possesso del permesso di soggiorno o della sola ricevuta rilasciata al momento della verbalizzazione che, come previsto dall'art. 4, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 142 ha il valore di permesso di soggiorno provvisorio

Con la comunicazione di servizio n. 8 del 26 luglio 2016, sono state fornite spiegazioni sulle modalità applicative di tale nuova procedura telematica diretta all'attribuzione di un codice fiscale provvisorio ai richiedenti protezione internazionale già al momento del rilascio della ricevuta attestante la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, con successiva conversione del codice fiscale numerico in uno alfanumerico definitivo al momento della notifica della decisione favorevole da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'Agenzia delle Entrate con la suddetta comunicazione di servizio ha precisato che l'attribuzione del codice fiscale provvisorio deve essere effettuata da parte della Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica.

La Questura/Polizia di Frontiera contestualmente alla verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale del cittadino straniero deve richiedere in via telematica l'attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico e questo viene riportato sulla richiesta di protezione internazionale.

Le ASL con il codice provvisorio possono procedere all'inserimento del richiedente tra gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, anche se l'assegnazione del codice fiscale provvisorio non prevede l'invio automatico al richiedente della Tessera sanitaria.

Il codice fiscale provvisorio viene convertito in codice fiscale alfanumerico definitivo solo in seguito alla determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale per la protezione internazionale.

Infine, la cancellazione del codice fiscale provvisorio numerico è prevista nei seguenti casi:

- esito negativo della richiesta di asilo, una volta decorsi i termini per il ricorso;
- conferma del diniego a seguito del contenzioso;
- trasferimento in altro paese;
- in ogni caso di revoca del permesso di soggiorno.

Tuttavia a fine novembre 2016 molte associazioni impegnate nella protezione internazionale e nella lotta alle discriminazioni – ASGI, ARCI, Caritas, CIR, San'Egidio, Emergency, FCEI, Migrantes, MEDU e NAGA – hanno inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri dell'Interno, dell'Economia, della Salute e del Lavoro, denunciando che l'assegnazione ai richiedenti protezione internazionale di un codice fiscale diverso da quello assegnato agli altri cittadini (poiché più breve e numerico), quando rilasciato, non consente il pieno accesso ai **diritti fondamentali**, con conseguente violazione delle norme sull'asilo e contro le discriminazioni.

Infatti, da numerose segnalazioni relative a tutto il territorio nazionale è emerso che diverse Questure non sanno ancora come creare i codici provvisori numerici e fornirli ai richiedenti asilo, mentre altre non sanno assolutamente come convertire il codice provvisorio in codice alfanumerico definitivo nella lettera di notifica della decisione favorevole al richiedente.

Di conseguenza, veniva sottolineato, con questo codice provvisorio il richiedente protezione internazionale spesso si trova "nell'impossibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale, di iscriversi ai tirocini formativi, di partecipare ai corsi di formazioni professionale, di accedere al lavoro, di ottenere la residenza e/o il rilascio dei farmaci con la prescrizione medica anche a causa dell'incapacità dei sistemi operativi telematici di riconoscere la validità del codice fiscale così assegnato".

Con messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017 l'INPS ha comunicato che UNIAMENS è stata aggiornata per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico.

Tale casistica riguarda gli stranieri **richiedenti la protezione internazionale** ai quali, ai sensi del dPR 605/1973 e successive modificazioni, nonché dei decreti ministeriali del 23 dicembre 1976, n. 13814 e n. 13813, viene attribuito un codice fiscale provvisorio numerico.

Con la modifica di cui al suddetto messaggio i datori di lavoro possono trasmettere le denunce individuali direttamente con tale codice fiscale numerico che si abbina con il codice fiscale numerico presente in ARCA consentendo l'aggiornamento del conto individuale.

## **PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI SPECIFICAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE**

### **1) Permesso di soggiorno (PDS) per motivi di lavoro subordinato**

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore extracomunitario che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico per l'immigrazione. Ha una validità pari alla durata dell'offerta di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni per tempo indeterminato, è sempre rinnovabile alla scadenza e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Il datore di lavoro per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello unico per l'immigrazione, nell'ambito delle specifiche quote d'ingresso per lavoro stabilite dal Governo con i decreti flussi.

### **2) PDS per lavoro subordinato stagionale**

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente l'assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale – essenzialmente legate all'agricoltura o al turismo.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l'immigrazione. Ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.

Il datore di lavoro per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello unico per l'immigrazione. nell'ambito delle specifiche quote per lavoro stagionale stabilite dal Governo con i Decreti flussi.

Alla seconda stagione in Italia, il lavoratore straniero stagionale presente sul territorio e con offerta di lavoro subordinato, può chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal decreto flussi.

### **3) PDS lavoro stagionale pluriennale**

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato ogni anno, fino a tre annualità, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale. Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro pluriennale rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l'immigrazione. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. I due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente antecedenti alla presentazione della domanda, ma possono decorrere a far data dall'11 gennaio 2008.

Per gli ingressi in Italia successivi al primo il lavoratore regolarmente assunto può effettuare un nuovo ingresso sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

### **4) PDS ex art. 27 TU**

Il permesso di soggiorno rilasciato "fuori quota" nei casi particolari d'ingresso previsti dall'art. 27 del Testo unico Immigrazione non consente l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, diversi da quello originariamente autorizzato, proprio per la sua particolarità, salve alcune importanti eccezioni espressamente previste per gli infermieri, gli interpreti e traduttori ed i domestici al seguito dei cittadini italiani rimpatriati, a condizione, comunque, che la qualifica richiesta per la nuova assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta.

### **5) PDS per attività sportiva**

Il permesso di soggiorno per attività sportiva è rilasciato allo straniero che deve essere impiegato come sportivo professionista o dilettante presso una società sportiva italiana che ha ottenuto, tramite richiesta alla Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri fissate con Decreto di programmazione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Tale permesso consente lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata come sportivo professionista o dilettante per conto di una società sportiva italiana. Per lo sportivo straniero minore (ma ultraquattordicenne), la richiesta della società sportiva viene corredata con l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

### **6) PDS per lavoro artistico**

Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato allo straniero che deve svolgere una attività superiore a tre mesi di lavoro artistico o tecnico in spettacoli lirici, teatrali, concertistici o inerenti il balletto su richiesta del datore di lavoro che deve ottenere il nulla osta dalla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. E' possibile il rinnovo solo ove sussistano documentate esigenze di consentire la chiusura dello spettacolo e unicamente per proseguire il rapporto di lavoro instaurato con il medesimo datore di lavoro, quindi per una durata non superiore a quella del pds in sede di rilascio e comunque 1 anno max.

### **7) PDS per ricerca scientifica**

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente lo svolgimento dell'attività di ricerca (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca) ed è rilasciato per la durata del programma di ricerca. Viene rilasciato al ricercatore straniero (anche regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo diverso da quello per richiesta asilo o di protezione temporanea) che ha stipulato apposita convenzione di accoglienza con un'Università o istituto di ricerca con sede in Italia – che deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il lavoro consentito e' solo quello legato alla ricerca o alla didattica connessa.

### **8) PDS per vacanza lavoro**

Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro è rilasciato agli stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia. Successivamente all'ingresso del cittadino nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, può essere rilasciato dallo Sportello Unico il nulla osta al lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.

### **9) PDS per attesa occupazione**

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per una durata massima di 12 mesi dalla data di iscrizione del lavoratore nell'elenco anagrafico del centro per l'impiego, da effettuare entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento o dimissioni. Lo straniero che perde il lavoro conserva il suo permesso fino alla scadenza naturale. Qualora tale scadenza risulti ravvicinata rispetto alla perdita del lavoro, il permesso e' rinnovato per il tempo necessario a completare un periodo di sei mesi di ricerca di nuova occupazione, a condizione che lo straniero stesso si sia iscritto al suddetto elenco del centro per l'impiego. Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell'Interno ha fornito importanti indicazioni in relazione al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, ha precisato che l'art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L'Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari.

## **10) PDS per lavoro autonomo**

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato dalla Questura, nell'ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi, su richiesta dello stesso cittadino straniero intenzionato a svolgere la propria professione in Italia e consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Per ottenerlo, l'interessato deve munirsi del nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio, con attestazione dei parametri economici necessari, nonché dal competente Ordine professionale, qualora si tratti di una professione regolamentata, quindi del nulla osta rilasciato dalla Questura ed infine del visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese.

Nel decreto flussi per il 2017 – dPCM 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017, illustrato dalla Circolare n. 943 del 6 marzo 2017 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – **gli ingressi per lavoro autonomo** sono state riservate **2400 quote** per diversi tipi lavoratori autonomi tra cui:

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori ad euro 500.000, provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della relativa disciplina che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

## **11) PDS per studio, tirocinio e formazione professionale**

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio così come quello per formazione professionale, consente una prestazione di lavoro subordinato con il limite annuale di 1040 ore. Può anche essere convertito in permesso per lavoro nei limiti delle quote d'ingresso disponibili, nel caso in cui lo studente abbia una proposta di assunzione. Entro tali limiti temporali è permesso agli studenti stranieri di svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative o altre attività di lavoro autonomo. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, al di fuori delle quote, dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

Lo studente che consegue il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o un master di I o II livello, attestato o diploma di perfezionamento può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non abbia un'attività lavorativa oppure, in presenza di proposta di assunzione, convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

## **PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PUR ESSENDO RILASCIATI PER MOTIVI DIVERSI**

### **1) PDS per asilo e protezione internazionale**

Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. La normativa europea ed italiana richiamano la seguente definizione di rifugiato “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. In caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la Questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso da diritto a chi ne è titolare di:

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al lavoro pubblico.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell’INPS.
- Accedere allo studio.
- Titolo di viaggio: lo Stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.
- Ricongiungimento familiare: il titolare di asilo politico può richiedere l’ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- Cittadinanza italiana: i tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di ininterrotta permanenza in Italia anziché 10.

## **2) PDS per protezione sussidiaria**

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di protezione sussidiaria” e permette la prestazione di lavoro. Se ne sussistono i requisiti è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro previa rinuncia allo status di protezione sussidiaria. Tale status viene riconosciuto al cittadino “straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Il relativo permesso di soggiorno avente durata di 5 anni, viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso da diritto a chi ne è titolare di:

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al lavoro pubblico.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell’INPS.
- Accedere allo studio.
- Titolo di viaggio: la Questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha fondate ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all’autorità diplomatica del Paese di origine. Anche se a volte le prassi si discostano dalla normativa.

– Ricongiungimento familiare: anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.

### **3) PDS per protezione umanitaria**

Tale permesso viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico né quelli per la protezione sussidiaria, ma si è in presenza di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano ex art. 5 del TU n. 286 del 1998. Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale che ha provveduto ad esaminare la situazione del richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero. La durata è variabile anche se la prassi vuole che venga concesso per un massimo di due anni rinnovabili e da diritto a:

- Accedere allo studio.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Ricongiungimento familiare: non consentito.
- Titolo di viaggio: non ancora rilasciato.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche ai cittadini appartenenti alle nazionalità indicate, che hanno richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sia nel caso di previa rinuncia alla relativa istanza sia nel caso in cui la stessa sia stata rigettata.

Anche nel caso di possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo è possibile richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio di tale permesso non preclude, comunque, la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato dal Questore anche ai minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, nel caso di rigetto della domanda di asilo, su richiesta della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

Va tenuto presente che il 6 maggio 2017 è entrata in vigore la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", che contiene importanti novità, a partire dalla definizione di "minore straniero non accompagnato", quale il minore non avente cittadinanza italiana o dell'UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

### **4) PDS per richiesta protezione internazionale (o umanitaria)**

Se il migrante è privo di **mezzi di sussistenza** e non è stato accolto in un Centro di accoglienza governativo (tipo CARA), può chiedere alla Questura di attivare la Prefettura per l'accoglienza in uno dei Centri predisposti dagli Enti locali nell'ambito dello SPRAR.

Solo allo scadere del periodo di accoglienza in pendenza della domanda per il permesso di soggiorno gli verrà rilasciato un **permesso di soggiorno temporaneo per richiesta protezione internazionale**, valido tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della domanda e non valido per il lavoro.

Dopo la ricezione di tale permesso, dovrà lasciare il Centro di accoglienza e potrà spostarsi, ma solo all'interno del territorio italiano, comunicando alla Questura del luogo di destinazione i propri spostamenti. Se dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, non è ancora stata presa una decisione e il ritardo non è imputabile al richiedente, l'interessato ha diritto di ricevere un **permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale**, di durata semestrale ma rinnovabile per periodi della medesima durata fino a quando la decisione non viene adottata.

Tale permesso, a differenza di quello temporaneo, consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Ma non può essere convertito in permesso per lavoro.

Tale permesso viene rilasciato anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

#### **4) PDS c.d. "casi Dublino"**

I c.d. "casi Dublino" sono le persone che hanno fatto ingresso, e in alcuni casi, hanno già chiesto asilo in altri Stati membri per poi spostarsi in Italia. Da notizie fornite dall'Unità Dublino del Ministero dell'Interno nel 2016 sono stati registrati nel nostro Paese più di 14.000 di questi casi soprattutto con riguardo a persone entrate in Europa dai Balcani. Infatti, si tratta in maggioranza di cittadini pakistani, seguiti da afgani, bangladesi e iracheni. Dovrebbero essere trasferiti verso Ungheria, Germania, Grecia, Bulgaria, ma i rinvii reali sono stati appena 61 su oltre 14mila, lo 0.4 per cento circa.

All'Unità Dublino compete di mettersi in contatto con quello che risulta essere il primo Paese di transito affinché riprenda in carico il richiedente e tale Paese ha l'obbligo di rispondere entro due mesi, e anche se non risponde, vale il silenzio assenso. A questo punto, il richiedente dovrebbe essere trasferito nel Paese competente. Ma, come si è detto, è molto difficile che ciò accada.

Così, nei casi in cui il richiedente asilo nei cui confronti è pendente la "procedura Dublino" sia ospitato nel CARA e la decisione non intervenga prima del termine dei 20/35 giorni previsti, il richiedente è provvisto di un permesso di soggiorno riportante la dicitura "Dublino" della durata di un mese, rinnovabile.

Lo stesso documento viene rilasciato anche per chi non è ospitato in CARA.

A normativa applicabile è quella del per richiesta protezione internazionale (o umanitaria).

#### **5) PDS per attesa apolidia, per apolidia etc.**

Secondo la Convenzione di New York del 1954 l'apolide è la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. Per tale ragione, la condizione degli apolidi ha una specifica regolamentazione non solo nell'ambito del diritto internazionale, ma anche nel diritto UE e nel diritto interno.

Si tratta, infatti, di una condizione particolarmente critica. Basta pensare che una persona priva della cittadinanza non ha accesso a diritti come cure mediche e istruzione, non può sposarsi, avere un conto in banca o la patente. La causa principale di apolidia in Europa è legata al fatto che molte persone non hanno acquisito una cittadinanza in seguito alla dissoluzione dell'ex Unione Sovietica e dell'ex Repubblica Federale di Jugoslavia.

La legge 1° febbraio 1962, n. 306, l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi, la cui condizione è particolarmente critica.

All'atto della ratifica della suindicata Convenzione di New York l'Italia aveva posto numerose riserve molte delle quali sono state ritirate, nel corso degli anni, mentre sono tuttora operanti le riserve agli artt. 17 (lavoro subordinato) e 18 (lavoro autonomo), sicché le rispettive disposizioni sono considerate dal Governo italiano come semplici raccomandazioni.

La **disciplina italiana in materia è molto scarna** ed è oggetto di plurime interpretazioni.

Comunque, secondo la tesi prevalente l'**accertamento dello status di apolide** può essere chiesto sia in sede amministrativa (da chi ha già un valido titolo di soggiorno) sia in sede giudiziaria (in ogni caso) sicché il **procedimento giurisdizionale** è considerato dalla giurisprudenza maggioritaria come **alternativo** e non come successivo al procedimento amministrativo, anche se non mancano pronunce di giudici di merito che hanno escluso che l'accertamento in parola possa essere richiesto direttamente in sede giudiziaria.

La via amministrativa spesso è molto lunga così si percorre quella giudiziaria.

In tal caso, secondo un certo indirizzo, se l'apolide non sia in possesso di permesso di soggiorno, non dovrebbe attendere la pronuncia del giudice per ottenerlo, ma potrebbe, sin dall'atto introduttivo del giudizio, formulare una contestuale istanza volta ad ottenere l'emissione di un **provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.** per ottenere il rilascio da parte della Questura di un **permesso di soggiorno "provvisorio"** in attesa della definizione del giudizio, fornendo la prova del grave danno che l'istante

subisce, prova che si configura come molto semplice, posto che chi non ha permesso di soggiorno non può lavorare e dunque avere mezzi di sussistenza.

Tuttavia, si osserva, che in realtà la nostra normativa consente il rilascio di un **permesso di soggiorno “per attesa apolidia”** soltanto in favore di chi, essendo già titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo, chiedi il riconoscimento dello status di apolide (art. 11, comma 1, lett. c del d.P.R. n. 364 del 1999), mentre **nulla è previsto per i c.d. “apolidi clandestini”** — che sono la maggior parte — e che non sono in possesso di alcun permesso di soggiorno. Si sottolinea che, di solito, questi ultimi apolidi sono guardati con sospetto dai giudici perché si suppone che il procedimento per il riconoscimento dell’apolidia possa essere solo una scusa per “uscire dalla clandestinità” e che la richiesta di un titolo di soggiorno provvisorio sia pretestuosa, sicché la relativa concessione possa comportare l’apertura di una strada più agevole per la conquista della regolarità del soggiorno da parte di un numero considerevole di persone che non si trovano realmente in una condizione di apolidia. Di conseguenza, senza alcun titolo, gli interessati vengono a trovarsi nell’impossibilità di svolgere un lavoro regolare e quindi di guadagnare abbastanza per vivere.

Eppure, a differenza di un “qualsiasi” cittadino di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare che può porre rimedio alla propria situazione rientrando nel proprio Paese, un apolide di fatto o comunque irregolare non può stare in Italia legittimamente, ma non può nemmeno espatriare, né può tornare nel proprio Paese di provenienza, che non lo riconosce.

Inoltre, la legge italiana prevede che chi non è titolare di alcun permesso di soggiorno valido debba essere espulso, ma l’apolide di fatto non potrebbe mai essere espulso, poiché il suo Paese di origine non lo riconosce come proprio cittadino

In questa cornice, in favore degli apolidi sono previsti i seguenti permessi di soggiorno:

- **PDS per richiesta rilascio attesa apolidia**

È rilasciato dalle Questure, previa esibizione, fra l’altro, della dichiarazione di ospitalità e della fotocopia di un documento d’identità del richiedente, nonché documentazione che provi l’avvenuto avvio del procedimento di richiesta di apolidia. Inoltre si richiede comunicazione scritta di ospitalità (cessione fabbricato) effettuata ai sensi dell’art. 7 del TU n. 286 del 1998 entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza dall’ospitante (o dal datore di lavoro) anche se lo straniero o l’apolide sia un parente o affine, la cui mancanza è punita con una sanzione amministrativa.

**PDS per rilascio/rinnovo permesso per apolidia riconosciuta**

In base all’ art.11, comma 1 lettera c),decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 lo straniero già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, può richiedere un permesso di soggiorno per acquisto dello status di apolide per la durata del relativo procedimento.

Questo permesso di soggiorno, quindi, è rilasciato a chi ha lo “status di apolide” (con certificazione di apolidia) ed è valido per lo svolgimento di attività lavorativa.

L’apolide riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati, quindi dopo 5 anni ininterrotti di regolare residenza con permesso di soggiorno può chiedere la cittadinanza italiana. In questo caso lo status di apolide decade automaticamente.

Il permesso di soggiorno in oggetto può essere richiesto alle Poste Italiane e viene rilasciato il formato elettronico, previa esibizione, fra l’altro, del permesso di soggiorno di cui il richiedente è possessore nonché certificato di residenza oppure dichiarazione di ospitalità e fotocopia di un documento d’identità del richiedente. Anche in questo caso si richiede comunicazione scritta di ospitalità (cessione fabbricato) effettuata ai sensi dell’art. 7 del TU n. 286 del 1998 entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza dall’ospitante (o dal datore di lavoro) anche se lo straniero o l’apolide sia un parente o affine, la cui mancanza è punita con una sanzione amministrativa.

Le persone con lo status di apolide hanno sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale con permessi di soggiorno di lunga durata: diritto al lavoro, diritto allo studio, diritto all’iscrizione sanitaria, diritto al ricongiungimento familiare, diritto a richiedere la carta di soggiorno.

**6) PDS per protezione temporanea**

I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 20 del TU immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originarie da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, consentono l'esercizio di attività lavorativa.

In applicazione del citato art. 20 è stato emesso il dPCM del 5 aprile 2011 che ha definito il corrispondente regime di protezione temporanea da assicurare a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Per effetto del citato decreto alle persone rientranti nella categoria dei beneficiari della protezione temporanea è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c-ter del dPR n. 394 del 1999 e succ. mod.), che ha consentito loro di esercitare attività lavorativa (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. c, del dPR n. 394 del 1999 e succ. mod.), nonché di circolare per motivi di turismo per un periodo massimo di 90 giorni in area Schengen, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell'accordo. Con successivo dPCM del 6 ottobre 2011 è stata disposta la proroga della validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso.

### **7) PDS per motivi familiari**

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni in condizione di invalidità e ai genitori a carico (qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza), ovvero genitori ultrasessantacinquenni, (qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute) di un cittadino straniero già titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, **asilo, protezione sussidiaria**, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica. Ottengono tale permesso anche il genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore e quelli che entrano a far parte del nucleo familiare di straniero regolarmente soggiornante in Italia, per nascita o per matrimonio. Per ottenerlo il cittadino straniero presente in Italia deve presentare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello unico per l'immigrazione e dimostrare di disporre di un reddito sufficiente e di un alloggio adeguato per sé e per i propri familiari.

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e può essere convertito in permesso per lavoro subordinato (per il figlio al compimento del 18° anno di età), lavoro autonomo o per studio o permesso di soggiorno per residenza elettiva.

### **8) PDS per assistenza minore**

Il permesso di soggiorno per assistenza minori è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

### **9) PDS per integrazione di minore**

Il permesso di soggiorno per integrazione di minore consente esclusivamente di seguire i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Paese, che a determinate condizioni, al compimento della maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro autonomo o subordinato. Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano nell'ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione (apprendistato).

### **10) PDS per affidamento o tutela**

I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in permesso di soggiorno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare. Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale (e previo assolvimento dell’obbligo scolastico) e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.

I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.

I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:

- sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
- hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
- frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

### **11) PDS per protezione sociale**

Il permesso di soggiorno per protezione sociale, rilasciato ai sensi dell’art. 18 del TU immigrazione, quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero” ed emergono “concreti pericoli per la sua incolumità”, perché tenta di sfuggire a un’organizzazione criminale o a causa delle dichiarazioni che ha fatto durante le indagini o in un processo, consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è rinnovabile.

Questo permesso può essere rilasciato anche al minore, al termine della espiazione della pena, per aver commesso un reato per il quale sia stato recluso prima del compimento della maggiore età, se ha partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità.

### **12) PDS UE per soggiornanti di lungo periodo**

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente lo svolgimento di attività lavorativa. Viene rilasciato allo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati in materia di ricongiungimento familiare e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Non possono richiedere tale permesso gli stranieri che soggiornano in Italia per studio, protezione temporanea e umanitaria, richiesta asilo e asilo. Nel periodo antecedente i 5 anni dalla richiesta, lo straniero non deve aver maturato assenze dal territorio italiano per un periodo superiore ai 10 mesi complessivi nel quinquennio o 6 mesi consecutivi, salvo gravi motivi. Per il rilascio del titolo di soggiorno è necessario superare un test di lingua italiana.

### **13) Carta di soggiorno del familiare di un cittadino italiano o UE**

La carta di soggiorno rilasciata al familiare straniero di un cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi (D. Lgs. 30/2007) consente l'esercizio in Italia di qualunque attività economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano.

#### **14) Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei**

La carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei viene rilasciata dalla Questura dopo cinque anni di permanenza continuativa. Consente, come la precedente, l'esercizio in Italia di qualunque attività economica, in forma autonoma o subordinata.

#### **15) Carta blu UE**

Il **d.lgs. 20 giugno 2012, n. 108** (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati), che è **in vigore dall'8 agosto 2012**, ha inserito nel TU Immigrazione l'**art. 27-quater**, con il quale è stato disciplinato il rilascio della Carta blu UE, nulla osta per l'ingresso e il soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati, provenienti da Paesi oltre i confini UE.

È stato così introdotta una nuova tipologia di ingresso per motivi di lavoro, non subordinato ai decreti flussi annuali, andando ad ampliare notevolmente i cosiddetti **ingressi "fuori quota"**, già previsti — per i lavoratori altamente specializzati — nell'ordinamento italiano dall'art. 27, comma 1 lettera a), del TU Immigrazione.

A differenza di quanto in precedenza previsto in Italia, non è più necessario che il lavoratore entri alle dipendenze di una società estera con sedi sul territorio nazionale.

Secondo la nuova normativa la Carta blu UE può essere rilasciata a lavoratori altamente specializzati — sia residenti all'estero sia già soggiornanti ad altro titolo in Italia — che abbiano seguito un percorso di studio almeno triennale nel proprio Paese nel settore di specializzazione per il quale richiedono la Carta Blu, risultante da attestazione dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia ed abbiano ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici, ecc.).

Tale nuovo titolo al soggiorno denominato viene rilasciato dalla Questura competente al lavoratore straniero altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La Carta blu ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, ha la stessa durata del rapporto di lavoro.

Possono accedere a tale permesso di soggiorno, previo rilascio dell'apposito nulla-osta, anche gli stranieri già regolarmente soggiornanti in un Paese dell'Unione Europea o in Italia (salvi i casi di esclusione previsti dall'art. art.2 d.lgs. n. 108 del 2012), se in possesso dei requisiti richiesti.

Per effetto della direttiva europea n. 2009/50/CE (art. 14), il titolare del permesso di soggiorno "Carta blu UE" beneficia della parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale con riferimento alle prestazioni previste dal Regolamento CEE n. 1408/71, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004, all'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l'alloggio.

Inoltre tale lavoratore titolare di Carta blu UE nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente attività lavorative "altamente qualificate", limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu. Eventuali cambiamenti di datore di lavoro devono essere preventivamente autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso (art. 27-quater, comma 13, TU Immigrazione).

L'accesso al lavoro è invece escluso:

- a) se le attività relative comportano, anche in via occasionale, l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale;
- b) nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione Europea o ai cittadini del SEE (art. 27-quater, comma 14 TU Immigrazione).

I titolari di Carta blu UE, dunque, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni di permanenza (art. 27-quater, comma 15, TU Immigrazione).

Il ricongiungimento familiare è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall'art. 29 TU Immigrazione. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE (art. 27-quater, comma 16, TU Immigrazione).

La competenza per il rilascio del permesso di soggiorno, denominato Carta blu UE è del Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare (art.5, comma 2, TU Immigrazione).

La domanda deve essere presentata entro il termine di 8 giorni lavorativi dall'ingresso, pena il rifiuto del permesso e l'espulsione, salvo "che il ritardo sia dipeso da forza maggiore" (es. ricovero ospedaliero ...) tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo "Sportello Amico", attraverso la spedizione di apposito kit predisposto. Il kit-modello 209 viene compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura U.T.G., dove il lavoratore ha l'obbligo di recarsi, sempre nel termine degli 8 giorni dall'ingresso, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale compilazione della richiesta di permesso di soggiorno.

La direttiva europea n. 2009/50/CE (art. 18) prevede forme di mobilità all'interno dell'Unione Europea a favore dei titolari di Carta blu. Tale mobilità può essere esercitata dopo diciotto mesi di soggiorno legale nello Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio della Carta blu, ma lo spostamento in altro Stato membro resta pur sempre vincolato all'esercizio di un'attività lavorativa altamente qualificata.

Un cittadino straniero, titolare di Carta blu rilasciata da altro Stato membro UE, dopo i 18 mesi di soggiorno legale nel Paese in cui ha conseguito il titolo al soggiorno, può dunque fare ingresso in Italia senza necessità di visto, per lo svolgimento di un'attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso, il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla-osta al lavoro, anche se il titolare della Carta blu soggiorna ancora nel primo Stato membro, o, comunque, entro un mese dal suo ingresso nel territorio nazionale (art. 27-quarter, comma 17, TU Immigrazione)

L'articolo 9-ter TU Immigrazione, introdotto dal d.lgs. n.108 del 2012, regola infine lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare, necessari per il suo ottenimento, possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro Stato membro. È comunque necessario aver soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.

**Non possono richiedere la Carta blu UE** gli stranieri extracomunitari:

- soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari o che hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;
- soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo art.27-ter TU Immigrazione;
- sono familiari di cittadini dell'Unione Europea che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;
- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett.a), g) e i) TU Immigrazione;

- in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione Europea e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
- sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3, TU Immigrazione).

Con la Circolare 3 agosto 2012, n. 5209 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, ha diffuso le prime istruzioni da seguire per la presentazione della relativa domanda, a cura del datore di lavoro. La prevista procedura d'iscrizione al rilascio dei nulla osta — che non possono avere validità inferiore a tre mesi — è piuttosto semplice e consta di **pochi passaggi**, che possono essere svolti ad per via telematica da un qualsiasi computer privato.

Tale procedura è stata ulteriormente semplificata, in linea con gli indirizzi di cui all'agenda per le migrazioni della Commissione UE, con Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 luglio 2016 si è cercato di semplificare la procedura per la Carta blu, invitando però gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e le Direzioni Territoriali per il Lavoro ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato al fine di assicurare un omogeneo iter procedurale su tutto il territorio nazionale. I documenti richiesti, per la presentazione della domanda di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro, sono i seguenti:

1) dichiarazione di valore del titolo di studio superiore, posseduto dal lavoratore; il titolo di istruzione deve essere rilasciato dall'Autorità competente per lo Stato in cui è stato conseguito, alla conclusione di un percorso di istruzione post-secondaria di durata almeno triennale e deve essere tradotto e legalizzato dalla competente Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero (fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia);

2) per le professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attività lavorativa riferita a figure professionali rientranti in livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP2011 (vedi <http://cp2011.istat.it>) e deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria);

3) nell'ipotesi di professione regolamentata (dal d.lgs. del 9 novembre 2007, n.206), riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e eventuale iscrizione all'albo professionale, ove richiesto; la proposta di contratto di lavoro deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria);

4) documenti di identità: fotocopia passaporto del lavoratore; fotocopia documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società (se straniero, anche fotocopia del titolo di soggiorno).

Si è anche stabilito in quali casi non è necessario richiedere il nulla osta per l'ingresso del lavoratore straniero altamente qualificato.

In primo luogo, il nulla osta al lavoro è sostituito da una semplice comunicazione del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l'Immigrazione, della proposta di contratto di soggiorno, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo di Intesa, le cui procedure operative sono descritte dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2015.

Con il Protocollo di Intesa il datore di lavoro si impegna a garantire la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal comma 5 dell'art.27-quater TU Immigrazione:

a) la certificazione dell'indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale con la stessa qualifica professionale (art.22, comma 2, TU Immigrazione);

- b) la proposta di contratto di lavoro della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come sopra descritta e indicata dal comma 1, lettera a) dell'art.27-quater TU Immigrazione;
- c) il possesso del titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore da parte dello straniero, come indicati al comma 1, lettera a) dell'art.27-quater TU Immigrazione;
- d) un importo dello stipendio annuale lordo, come previsto dal CCNL di categoria, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cioè almeno pari a 24.789 euro).

Tale procedura semplificata non prevede alcun parere preventivo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, mentre la Questura continua ad effettuare il controllo c.d. di pubblica sicurezza. L'interessato può verificare lo stato di avanzamento della domanda sul portale del Ministero dell'Interno e quando appare l'indicazione: "nulla-osta inviato all'Autorità Consolare", il lavoratore dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto d'ingresso.

Qualora a posteriori non risultino presenti i requisiti previsti, in base alle condizioni contenute nel Protocollo di Intesa, in seguito a controlli successivi, si determinerà l'annullamento del visto d'ingresso e della relativa Carta blu, con obbligo per il datore di lavoro di farsi carico delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di origine.

Il nulla-osta al lavoro viene rifiutato o, nel caso sia stato rilasciato, è revocato, se i documenti necessari al rilascio sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti, oppure se lo straniero non si reca presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, per la firma del contratto di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

Il nulla osta al lavoro è inoltre rifiutato, se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.;
- c) reati previsti dall'art. 22, comma 12 TU Immigrazione (occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o il cui permesso sia scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, o che sia stato annullato o revocato) (l'art. 27-quater, commi 9 e 10 TU Immigrazione).

#### **16) PDS per lavoro autonomo per beneficiari del programma Italia Startup Visa**

Dopo aver ritirato il visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il cittadino non-UE beneficiario del programma Italia Startup Visa ha 180 giorni di tempo per trasferirsi in Italia e richiedere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno.

Il destinatario di visto startup è tenuto a fare formalmente domanda per il permesso entro otto giorni dal proprio ingresso in Italia. La procedura, informatizzata, viene avviata con la compilazione di un apposito kit disponibile presso gli uffici postali abilitati. È previsto inoltre un passaggio fisico presso la Questura di riferimento per la raccolta delle impronte digitali, preliminare al rilascio del permesso di soggiorno in formato tessera.

Per altri adempimenti connessi al processo migratorio, i destinatari di visto startup sono soggetti alla stessa disciplina prevista per possessori di visto (e permesso di soggiorno) per lavoro autonomo:

- la disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinariamente prevista dal TUI (d.lgs n. 286 del 1998, art. 29).
- come tutti i detentori di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno, il beneficiario di visto startup è tenuto a stipulare con le autorità un "accordo di integrazione" (TUI, art. 4-bis, attuato dal dPR n. 179 del 2011).

- anche in materia di assistenza sanitaria ai titolari di visto startup si applicano le norme vigenti (TUI, artt. 35-36; dPR n. 39 del 1999, Capo VI “Disposizioni in materia sanitaria”).

Fino a 30 giorni prima della sua scadenza naturale (un anno dal momento della domanda), il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato per un massimo di due anni, ed è ulteriormente rinnovabile a scadenza per la stessa durata. Dopo 5 anni, il cittadino non-UE può richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, valido a tempo indeterminato.

La procedura di rinnovo, informatizzata, viene avviata previo inoltro dell’istanza da parte del richiedente alla Questura competente per territorio. L’istanza è corredata dai seguenti documenti:

- **visura camerale della startup innovativa**, comprensiva di atto costitutivo, statuto, e attestazione dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 179/2012, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2 dello stesso decreto. La documentazione deve dare evidenza del ruolo di lavoratore autonomo assunto dall’imprenditore non-UE all’interno della società;
- dimostrazione di avere un reddito lordo annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla **legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**.

Ne consegue che, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino non-UE deve aver già costituito un’impresa con i requisiti di startup innovativa e iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Come per tutti i permessi di soggiorno, è condizione necessaria per il rinnovo che il cittadino non-UE non si allontani dal territorio italiano per più di 6 mesi continuativamente, salvo gravi e comprovati motivi.

La perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 del d.l. n. 179 del 2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno.

## **17) PDS per investitori**

Nel disegno di legge di Bilancio per il 2017 – ancora all’esame del Parlamento – è stata prevista l’introduzione di un “**visto per investitori**”, da disciplinare con l’inserimento all’interno del Testo Unico sull’immigrazione del nuovo art. 26 bis e che rientra sempre tra quelli fuori quote.

È previsto l’abbinamento del nuovo visto ad un corrispondente permesso di soggiorno biennale, con dicitura “per investitori” revocabile prima della scadenza, qualora l’investitore non abbia effettuato, entro il termine di tre mesi dal suo ingresso nel territorio italiano, l’investimento o la donazione a cui si era impegnato.

Si segnala, inoltre, che si prevede la prorogabilità del suddetto permesso di soggiorno per ulteriori periodi di tre anni, qualora l’autorità amministrativa competente abbia valutato positivamente la documentazione attestante l’avvenuto integrale impiego della somma in questione nel prescritto termine di tre mesi e la circostanza che essa ancora risulti investita negli strumenti finanziari prescritti dalla norma in esame.

Ultima peculiarità di questa disposizione è la prevista possibilità, per il titolare del “visto per investitori”, di essere accompagnato dai propri familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del TUI. Ad essi sarà rilasciato un “visto per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del TUI.

Nel complesso, questa nuova tipologia di visto e di permesso di soggiorno è finalizzata a rendere più semplice l’ingresso e il soggiorno in Italia per fini di investimento, ma ancora non vi è stata l’approvazione definitiva del suddetto disegno di legge, che contiene anche altre agevolazioni per gli investimenti stranieri in Italia.